



Regione del Veneto

Provincia di Padova

Comune di Este



ELABORATO

E03

PIANO DEGLI INTERVENTI

Variante N° 2

Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione ambientale

AMMINISTRAZIONE DI ESTE:

Sindaco

Roberta Gallana

Assessore all'Urbanistica

Ing. Paolo Rosin

Segretario comunale

dott. Francesco Babetto

Ufficio tecnico

Geom. Nicola De Santi

PROGETTAZIONE:

Urb. Michele Miotello
con Urb. Gianluca Ramo

Valutazione compatibilità Idraulica:

Dott. Pier Andrea Vorlicek

Aprile 2019



Articolo 1 – FINALITA’	2
Articolo 2 – MATERIALI EDILIZI.....	2
Articolo 3 – POSIZIONAMENTO EDIFICIO	2
Articolo 4 - FORMA DELL’EDIFICIO	3
Articolo 5 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	3
Articolo 6 - BARRIERE AMBIENTALI	3
Articolo 7 - PRESTAZIONI ENERGETICHE E RISPARMIO ENERGETICO	3
Articolo 8 - CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO	4
Articolo 9 - MODALITÀ D'INTERVENTO PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA.....	4



Articolo 1 – FINALITA'

1. Il "Prontuario per la Qualità dell'edilizia e per la Mitigazione Ambientale" del Piano degli Interventi è redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale 11/2004.
2. Il Prontuario si pone l'obiettivo di migliorare la qualità costruttiva dell'edilizia e la qualità dell'ambiente. Integra i Regolamenti vigenti in Comune in materia o che saranno emanati successivamente.
3. Il Prontuario contiene linee guida di indirizzi, direttive finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui ai successivi articoli. La sua applicazione è comunque condizionata da disposizioni legislative o aventi valore di legge, ancorché provvedimenti nazionali o regionali specifici.

Articolo 2 – MATERIALI EDILIZI

1. La scelta dei materiali edilizi per la realizzazione degli edifici deve tener conto della salute umana e del benessere abitativo, dell'ambiente circostante e delle persone in generale.
2. Per quanto possibile dovranno quindi essere utilizzati materiali edili certificati o comunque non dannosi né alla salute umana né all'ambiente circostante. Qualora, alcuni di essi, a seguito dei risultati di nuovi studi e ricerche dovessero essere ritenuti non idonei, gli stessi dovranno essere cambiati e sostituiti nel più breve tempo possibile o si dovrà procedere alla bonifica ambientale se necessario.
3. Deve essere comunque garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, delle prestazioni di isolamento, della qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.
4. Ad integrazione di tale articolo, si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento Edilizio.

Articolo 3 – POSIZIONAMENTO EDIFICIO

1. Coerentemente con quanto contenuto nell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, al fine di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici naturali il posizionamento dell'edificio destinato alla residenza dovrà avere un orientamento, per quanto possibile, lungo l'asse longitudinale principale, la direttrice geografica Est-Ovest, con una tolleranza di +/-20°.
2. Il posizionamento all'interno del lotto di pertinenza dovrà tener conto della presenza degli edifici circostanti in modo da minimizzare le interferenze dovute a particolari coni d'ombra. Le distanze fra gli edifici contigui devono garantire il minor ombreggiamento possibile delle facciate in modo da privilegiare i rapporti edificio-ambiente e consentire il miglior sfruttamento possibile degli apporti energetici naturali, sia nella ventilazione che nell'illuminazione.
3. Anche il distributivo interno dei locali dovrebbe essere concepito per avere la maggior prestazione abitativa, relegando i vani accessori a Nord e quelli di maggior utilizzo a Sud.



Articolo 4 - FORMA DELL'EDIFICIO

1. La forma dell'edificio deve tendere ad avere il minimo scambio termico tra vani riscaldati e vani non riscaldati o elementi all'aperto. Gli edifici a forma compatta ottengono una maggiore efficienza rispetto a quelli a forma articolata, ferma restando la libera creatività architettonica.
2. Gli elementi aggettanti, terrazzi, bow-window, tettoie ma anche logge e vani luce aperti sino alla copertura contribuiscono ad aumentare la dispersione termica e a ridurre l'efficienza delle prestazioni termiche dell'edificio, contribuendo ad elevare i costi di manutenzione e, più in generale, della bolletta energetica.
3. Tali elementi devono essere progettati e valutati in rapporto le prestazioni globali dell'edificio.

Articolo 5 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

1. Si fa riferimento a quanto contenuto nelle N.T.O. del Piano degli interventi.

Articolo 6 - BARRIERE AMBIENTALI

1. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico e da polveri dovranno essere previsti adeguati interventi di mitigazione attraverso la costituzione di barriere ambientali tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone verdi.
 2. Le stesse dovranno anche rendere l'effetto mitigazione, naturale con l'inserimento di essenze verdi adeguatamente posizionate per celare gli interventi non idonei.
 3. Gli interventi dovranno garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, sia tramite impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico e lungo i corsi d'acqua minori, sia tramite il raccordo di siepi e filari alberati.
 4. Le opere di mitigazione consistenti nel recupero e riqualificazione ambientale devono far parte del progetto edilizio o di opera pubblica e devono essere realizzati contemporaneamente all'opera che si deve realizzare. Il progetto di sistemazione del verde deve essere parte integrante del progetto. L'opera potrà ottenere l'agibilità o il collaudo solo se la mitigazione sarà stata realizzata, ancorché il verde non abbia raggiunto l'altezza o l'estensione naturale.
- Essendo poco idoneo un elenco di specie arboree e arbustive di riferimento per gli interventi si consiglia di utilizzare essenze autoctone di provenienza vivaistica locale.

Articolo 7 - PRESTAZIONI ENERGETICHE E RISPARMIO ENERGETICO



Si fa riferimento a quanto contenuto nell'allegato energetico al regolamento edilizio.

Articolo 8 - CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO

Al fine di ridurre l'inquinamento luminoso si fa riferimento a quanto indicato nel Piano dell'Illuminazione Comunale per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso.

Articolo 9 - MODALITÀ D'INTERVENTO PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

Si fa riferimento a quanto contenuto nelle N.T.O. del Piano degli interventi e a quanto disposto dal Regolamento Edilizio.